

quello di cristallizzare la compartimentazione dello spazio comunitario in materia di gestione dei repertori musicali in contrasto con gli obiettivi del Trattato.

Il ricorrente critica le giustificazioni date dalla Commissione a sostegno della sua decisione di rigetto e di rinvio della denuncia agli organi giudiziari nazionali. Esso ritiene che, per quanto riguarda il livello delle tariffe e le discriminazioni operate tra le discoteche nazionali, nei riguardi della SACEM ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 86, esso sostiene che l'interesse comunitario imponeva alla Commissione di adottare un'altra decisione e di stabilire nuove regole per il funzionamento delle società di gestione a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato in materia di procedure contrattuali di licenza dei repertori musicali e di procedure per la ripartizione dei diritti agli autori.

Ricorso presentato l'11 gennaio 1993 da Roger Tremblay e altri contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-5/93)

(93/C 43/10)

L'11 gennaio 1993 i sigg.ri Roger Tremblay, François Lucazeau e Harry Kestenberg, residenti in Francia, rappresentati dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione in data 22 novembre 1992.

Mezzi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 12 novembre 1992, in quanto essa omette di statuire sugli elementi di fatto raccolti nella sua relazione d'indagine del 7 novembre 1991, nell'ambito di un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, motivato

dalle condizioni di autorizzazione richieste dalla SACEM per la diffusione delle opere musicali francesi e straniere nelle discoteche.

Secondo i ricorrenti, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria e costituisce conseguentemente una violazione delle forme sostanziali nonché del Trattato, in quanto la Commissione, pur avendo implicitamente condannato i comportamenti della SACEM, nella decisione impugnata prende alla fine posizione a favore della non applicazione degli artt. 85 e 86.

A loro avviso, la Commissione ha erroneamente applicato il principio di sussidiarietà ritenendo che il centro di gravità dell'infrazione allegata si collochi in Francia e che i suoi effetti negli altri Stati membri sarebbero solo molto limitati, poiché, a parte il fatto che la Commissione non dispone di un potere discrezionale in materia, esiste un innegabile interesse a che la predetta istituzione si pronunci essa stessa sulle denunce presentate, tenuto conto degli accertamenti già svolti su richiesta di informazioni, delle sentenze della Corte di giustizia in materia e delle difficoltà incontrate dai giudici nazionali nell'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

A questo proposito, la Commissione, decidendo di investire del caso le autorità nazionali, è venuta meno al dovere di osservare i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento, della buona amministrazione, nonché dell'obbligo di leale cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato.

Da ultimo, i ricorrenti deducono l'esistenza di uno sviamento di potere, richiamandosi al fatto che la Commissione abbia istruito tale fascicolo per 14 anni per prevedere alla fine che la competenza venisse trasferita alle autorità nazionali ed accontentarsi di attuare «investigazioni passive». A loro avviso, essa ha ritardato deliberatamente, politicamente, l'adozione di una decisione in questa causa, tanto più che la scelta di applicare il principio di sussidiarietà avrebbe potuto essere fatta valere molto prima, e che la Commissione riconosce di aver avuto in suo possesso elementi di prove sufficienti per individuare gli estremi di un'infrazione ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.